

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 7 - 702/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PIOSSASCO – ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO “R.T.C.” CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Piossasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 31-9698 del 30 settembre 2008, successivamente rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26 gennaio 2009;
- ⇒ ha approvato sei Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi dell’articolo 17, L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato con Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 24 maggio 2017, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante strutturale n. 1, ai sensi dell’articolo 15 e del comma 4 dell’articolo 17 L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 51 del 03/11/2017, il progetto preliminare della Variante al Piano Particolareggiato – Area “R.T.c. – residenziale e Terziaria di completamento” con contestuale Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi della L.R. n. 56/77 e

s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 27/12/2017 prot. n. 26784/2017 (pervenuto il 27/12/2017 ns. prot.n. 156749/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dalla citata legge; (pratica n. VP-42/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 9.803 abitanti nel 1971, 15.443 abitanti nel 1981, 15.554 abitanti nel 1991, 16.151 abitanti nel 2001 e 18.186 abitanti nel 2011, dato che conferma un andamento demografico 1971/2011, in sostanziale incremento;
- ⇒ superficie territoriale: 4.015 ettari, dei quali 2.591 di pianura e 1.424 ettari di montagna; 2.339 ettari presentano una pendenza inferiore al 5%, 681 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 995 ettari presentano pendenza superiore al 25%; circa 1.100 ettari appartengono alla II^ Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. È altresì, caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 1.366 ettari;
- ⇒ il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 3 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT SUD", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 13 denominato "Area Metropolitana Torinese Sud-Ovest" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana; ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. lo individua tra i Comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale ma non ad alta tensione abitativa;
- ⇒ il PTC2 individua ambiti produttivi di Livello 2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 589 dei Laghi di Avigliana, n. 6 di Pinerolo, n. 141 di Castagnole Piemonte e n. 193 della Colletta;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Chisola e Sangonetto di Piossasco e dal Rio degli Allivellatori;
- ⇒ il Comune è classificato sismico -zona 3- ai sensi della D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;
- ⇒ tutela ambientale: una porzione di 387 ettari del territorio è interessato dal Parco Naturale del Monte San Giorgio - codice EUAPXXX2; una porzione del territorio pari a 71 ettari è interessata dall'area di particolare pregio "APProv020p" di connessione tra il Parco Monte San Giorgio e le aree agricole periurbane;

preso atto che:

- il P.R.G.C. del Comune di Piossasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- la Variante è comprensiva della Relazione Geologica;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il Piano Particolareggiato e il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 51 del 03/11/2017 di adozione della Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- rideterminare la perimetrazione del Piano Particolareggiato riducendone l'ambito, che dall'attuale superficie territoriale di 17.700 mq viene ridefinito a 16.840 mq, senza modificare gli indici urbanistici del P.P.;
- ridefinire i contenuti della Scheda d'area di cui all'art. 20/12 delle Norme del P.R.G.C. per stralciare la previsione di un nuovo edificio comunale nell'ambito del P.P, considerato che l'Amministrazione comunale ha provveduto a restaurare la sede Municipale di P.zza Tenente Nicola;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 51 del 03/11/2017 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana ha inoltrato con Nota prot. n. 5515/2018 del 15/01/2018 gli Atti inerenti la Verifica di V.A.S. al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/02/2018;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 16/01/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Piosasco, adottato con deliberazione C.C. n. 51 del 03/11/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Piosasco per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19/01/2018

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)